

# COMUNE DI TRESANA

Provincia di Massa Carrara

## CAPITOLATO

delle condizioni cui viene posto in vendita il taglio di due boschi di proprietà comunale denominati il primo “Montanini”, ricomprendente le particelle n. 160 e n. 161 del F. 23 e le particelle n. 1, n. 14 (in parte), n. 64 (in parte) e n. 65 (in parte) del F. 32 per una superficie complessiva di ha. 33,1666 ed il secondo “Costa del Carmo”, ricomprendente le particelle nn. 73 – 144 – 116 – 145 – 146 – 107 e 166 del F. 41 per una superficie complessiva di ha. 39,4851.

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1) Ente che effettua la vendita. Forma di vendita.

L'Amministrazione del Comune di Tresana mette in vendita, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 58 del 22.05.2013, il materiale legnoso ricavabile dai boschi come in premessa indicato da assegnare al taglio previa dichiarazione da depositare all'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

La vendita del legname dei due mappali avviene a mezzo di asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento di contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni.

#### Art. 2) Prezzo e rischi della vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **Euro 47.601,36=**.

La vendita è fatta a totale rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce solamente i confini del bosco con esclusione di ogni e qualsiasi altra garanzia.

#### Art. 3) Materiale in vendita

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal taglio del bosco a tipologia forestale prevalente di ceduo di castagno nelle località denominate “Montanini” e “Costa del Carmo”, eseguito, per ciascuno dei due lotti, in modo raso e con diradamento per la parte che sarà individuata dal personale del Corpo Forestale dello Stato durante l'esecuzione del taglio. La superficie complessiva boscata è pari ad **ha 72,6517**.

L'utilizzazione dei boschi dovrà essere effettuata secondo la programmazione di taglio prevista come “Unità di gestione” e come “annate silvane” dalla Revisione del Piano di Gestione approvato dalla G.C. con deliberazione n. 22 in data 16.03.2013 con le prescrizioni della deliberazione n. 17 del 28.02.2013 della Giunta Esecutiva dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana che di seguito si riporta con allegata anche la produzione attesa in ql. del materiale ritraibile, dato contenuto nella stima di valutazione economica in data 27.03.2013 a firma dell'agronomo dr. Gianluca Lucetti :

| Unità di Gestione | annata silvana | Sup. Unità di gestione (Ha.) | Tipologia forestale prevalente | Produzione attesa (ql.) |
|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 3                 | 2012-13        | 16,6102                      | ceduo di castagno              | 12.458                  |
| 5                 | 2012-13        | 12,6059                      | ceduo di castagno              | 9.576                   |
| 4                 | 2015-16        | 10,2690                      | ceduo di castagno              | 8.003                   |
| 12                | 2017-18        | 11,9053                      | ceduo di castagno              | 9.163                   |
| 15                | 2017-18        | 10,8000                      | ceduo di castagno              | 8.316                   |
| 13                | 2021-22        | 10,4613                      | ceduo di castagno              | 8.159                   |

#### **Art. 4) Metodo di vendita**

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel bando di gara.

#### **Art. 5) Documenti**

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare alla offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1. Certificato d'iscrizione quale ditta boschiva alla CCIAA in data non anteriore ad un anno a quello fissato per la gara, in originale o in copia autentica in Bollo. Nel caso di società il certificato deve recare l'indicazione della persona cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
2. dichiarazione con la quale il concorrente attesta:
  - a) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi il taglio,
  - b) di aver preso visione delle condizioni locali e delle circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione;
  - c) di aver preso visione delle relazioni, delle stime di taglio e del Capitolato d'oneri ;
  - d) l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 575/65 e s.m.i.;
  - e) di essere in grado di adempiere al taglio.
3. Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti (Autocertificazione). Per le imprese individuali riferito al titolare e al direttore tecnico se persona diversa dal titolare; per le società commerciali e cooperative riferito al direttore Tecnico e a tutti i soci componenti (S.n.c.) e accomandatari (S.a.s.); al direttore tecnico e a tutti i soci muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società.
4. Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (euro 952,02) costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 alternativamente:
  - a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico alla Tesoreria Comunale presso la Carispezia-Credit Agricole Agenzia di Barbarasco - Servizio Tesoreria;
  - b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa (prodotta in conformità a quanto stabilito dal D.M. 12 marzo 2004, n.123), avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una cauzione d'importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente, a pena di esclusione, copia della certificazione suddetta, salvo che tale requisito risulti dall'attestazione SOA presentato in gara. In caso di mancata esibizione della documentazione richiesta a giustificazione della riduzione della garanzia si procederà all'esclusione dalla gara. La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'approvazione della Determina di affidamento dell'appalto salvo il caso che la procedura debba essere riapprovata per i casi previsti dalla vigente legislazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. Tale garanzia, inoltre, deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

5. dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art.75 comma 8 D.lgs 163/06. Tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria

#### **Art. 6) Incompatibilità**

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

#### **Art. 7) Esclusione dall'asta**

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta.

#### **Art. 8) Validità degli obblighi assunti dalle parti**

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del verbale di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione della cauzione provvisoria, senza aver diritto ad alcun indennizzo di sorta.

#### **Art. 9) Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto**

Il verbale di aggiudicazione, dovrà essere sottoscritto dal Presidente della Commissione di gara e dai membri componenti.

All'aggiudicatario sarà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

#### **Art. 10) Deposito cauzionale. Morte, fallimento ed impedimenti dell'aggiudicatario**

Entro venti giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto, ovvero una fideiussione bancaria o

assicurativa, ridotta del 50% nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4 dell'art. 5

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, con conseguente aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta garanzia sarà svincolata

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

### **Art. 11) Consegna del bosco**

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r. r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro trenta giorni il materiale venduto.

La consegna sarà effettuata da un Rappresentante dell'Ente e/o da un tecnico incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale.

Il tecnico incaricato alla consegna redigerà apposito verbale, firmato dallo stesso, dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, in cui viene specificato il materiale venduto, i termini e i segnali che ne fissano l'estensione, le prescrizioni da usarsi nel taglio, le piante da lasciare per riserva, le strade di smacchio e le vie di trasporto del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo articolo 14 .

Successivamente, copia dell'invito, del contratto di vendita e del verbale di consegna saranno rimessi allo Ispettorato Dipartimentale delle Foreste competente per territorio, che provvederà a tutte le operazioni di competenza circa il controllo in fase di esecuzione del taglio.

Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il predetto verbale, ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiutasse le condizioni della presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna, e questa comunque non avvenga entro i limiti stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione, anche se la consegna avverrà successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

### **Art. 12) Pagamento del prezzo di aggiudicazione**

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo:

- la prima rata pari al 50 % del prezzo di aggiudicazione, rapportato alla produzione attesa delle unità di gestione n. 3 e n. 5 di cui alla tabella riportata al precedente art. 3), alla stipula del contratto;
- la seconda rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, sempre rapportato alla produzione attesa delle unità di gestione n. 3 e n. 5 di cui alla tabella riportata al precedente art. 3), entro l'ultimo giorno utile della stagione silvana per il taglio delle citate unità di gestione (nella seconda rata sarà scomputato il deposito provvisorio effettuato in fase di gara);
- la terza rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione rapportato alla produzione attesa dell'unità di gestione n. 4 di cui alla tabella sopra citata, il primo giorno utile della stagione silvana 1015-16;

- la quarta rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione rapportato alla produzione attesa dell'unità di gestione n. 4 di cui alla tabella sopra citata, entro l'ultimo giorno utile della stagione silvana 1015-16;
- la quinta rata pari al 50 % del prezzo di aggiudicazione, rapportato alla produzione attesa delle unità di gestione n. 12 e n. 15 di cui alla tabella sopra citata, il primo giorno utile della stagione silvana 2017-18;
- la sesta rata pari al 50 % del prezzo di aggiudicazione, rapportato alla produzione attesa delle unità di gestione n. 12 e n. 15 di cui alla tabella sopra citata, entro l'ultimo giorno utile della stagione silvana 2017-18;
- la settima rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione rapportato alla produzione attesa dell'unità di gestione n. 13 di cui alla tabella sopra citata, il primo giorno utile della stagione silvana 2021-22;
- l'ottava ed ultima rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione rapportato alla produzione attesa dell'unità di gestione n. 13 di cui alla tabella sopra citata, entro l'ultimo giorno utile della stagione silvana 2021-22;

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli Interessi legali sulle somme non pagate; interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 11.

#### **Art. 13) Giorno di inizio lavori**

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Coordinamento Provinciale e alla Stazione Forestale ed all'Ente sub-delegato, il giorno in cui avranno inizio i lavori nel bosco nelle diverse unità di gestione di ogni stagione silvana, dopo aver allestito il cantiere forestale in base alle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 14) Termine del taglio. Proprietà del materiale non tagliato in tempo**

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro la scadenza delle stagioni silvane riportate nella tabella di cui all'art. 3, salvo eventuali proroghe concesse a titolo dell'art. 15.

Il soprassuolo non tagliato e i prodotti legnosi non sgomberati entro i termini suindicati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, restando pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

#### **Art. 15) Proroghe**

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 14 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario.

La proroga potrà comportare la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente proprietario.

#### **Art. 16) Sub – appalti**

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente alla Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 11.

#### **Art. 17) Rispetto delle leggi forestali**

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle

norme stabilite dal presente capitolato sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

#### **Art. 18) Rilevamento danni**

Il rilevamento di eventuali danni, sia durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, è di competenza degli agenti del Corpo Forestale dello Stato giurisdizionalmente competenti.

Dei verbali inerenti tale rilevamento terrà conto il Collaudatore in fase di liquidazione definitiva.

Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

#### **Art. 19) Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali.**

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

#### **Art. 20) Modalità del taglio.**

Il taglio dei polloni deve essere eseguito a superficie netta, il più vicino possibile al terreno.

In presenza di alberi di alto fusto, il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo, salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta (neve, massi); il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.

Quando l'abbattimento di piante può danneggiare altre piante e/o il novellame sottostante, è prescritto l'uso dei paranchi.

Il taglio dovrà essere effettuato, con strumenti idonei, a perfetta regola d'arte, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerare la corteccia.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'amministrazione dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello.

#### **Art. 21) Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello, ceppaie mal recise e tagliate in epoca di divieto.**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura alla base delle matricine oltre il doppio turno destinate al taglio.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) Euro 5,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) Euro 10,00 per ogni ceppaia non recisa ad opera d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 3) Euro 10,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto

Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui agli art.133 del Regolamento Forestale

#### **Art.22) Indennizzo per tagli irregolari e abusivi**

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla buona pratica silvicolturale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato a giudizio del collaudatore.  
Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Amministrazione comunale.

#### **Art. 23) Sospensione del taglio**

L'Ente sub-delegato e il Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente, previo avviso alla Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali, salvo ratifica del Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente; in tali casi l'Amministrazione dell'Ente ha la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 11.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima provvisoria del Coordinamento predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

#### **Art. 24) Ripulitura della tagliata**

Per quanto riguarda il periodo entro cui eseguire l'allestimento, ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione e la concentrazione ed esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dal Reg. Regionale, ove sono contenute anche le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni.

#### **Art. 25) Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere**

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

#### **Art. 26) Costruzione capanne**

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale e dell'Ente sub-delegato, che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni. Le suddette costruzioni devono essere realizzate solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario, il quale provvederà a distruggerle e sgomberarne i materiali entro il termine stabilito dall'art. 14 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

#### **Art. 27) Carbonizzazione**

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nel Regolamento Forestale.

#### **Art. 28) Divieto di apertura di nuove vie e di nuove aie carbonili. Penalità.**

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per il territorio. La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio, nel rispetto ed in applicazione al Regolamento Forestale.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 1.100,00.

Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 50,00.

#### **Art. 29) Novellame e rigetti**

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Nel rispetto ed in applicazione del Regolamento Regionale. Per ogni ara o frazione di ara novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 50,00, se il danno è da ritenersi inevitabile, e di Euro 150,00 se il danno poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

#### **Art. 30) Collaudo**

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Coordinamento Provinciale del C.F.S.: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente proprietario.

Per l'esecuzione del collaudo l'Ente, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata, designerà un proprio tecnico. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

#### **Art.31) Disponibilità della cauzione**

L'amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

#### **Art. 32) Interessi sulle penalità ed indennizzi**

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell' art. 22. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

#### **Art.33) Assicurazione operai**

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, nonché il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.



#### **Art. 34) Passaggio in fondi di altri proprietari**

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

#### **Art.35) Responsabilità dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni, da chiunque e contro di chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

#### **Art.36) Svincolo del deposito cauzionale**

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che, da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt.32 e 34.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

#### **Art.37) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario. Responsabilità dell'aggiudicatario**

Nell'esecuzione di tutti i lavori, l'aggiudicatario deve adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni e norme in vigore in materia antinfortunistica ( D.Lvo 626/94; D.Lvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

#### **Art.38) Infrazioni non contemplate**

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'onori che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

#### **Art.39) Richiamo alla contabilità Generale dello Stato**

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme inerenti alla contabilità generale dello Stato.

#### **Art. 40) Conoscenza del capitolato da parte dell'aggiudicatario**

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

- agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione delle condizioni stabilite nel Capitolato di appalto, che intende come qui riportate ed approvate tutte specificatamente.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>B) CONDIZIONI SPECIALI</b> |
|-------------------------------|

**Art. 41) Piante a dote del bosco da riservare dal taglio**

All'interno di tutta l'area boscata interessata dal taglio raso, si valuteranno, in accordo con il personale del Corpo Forestale dello Stato, le eventuali matricine di altre specie da non tagliare.

In caso di inadempienza sarà imposta una penale sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli del presente capitolato.

**Art. 42) Pulizia del bosco**

Contemporaneamente al taglio delle piante e dei polloni, l'aggiudicatario ha l'obbligo di tagliare tutte le ceppaie danneggiate e cespugliate, i monconi, i frutici spinosi, rinettando la tagliata.

**Art. 43) modalità di esbosco**

L'esbosco va effettuato con animali da soma o piccoli mezzi, evitando di investire le ceppaie che ne resterebbero devitalizzate; l'accesso ai mezzi di maggiore dimensione è limitata alle strade di esbosco carrabili che, in caso di alterazione della superficie, dovranno essere ripristinate e rese praticabili. In caso di inadempienza sarà imposta una penale sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli del presente capitolato.

**Art. 44) ripristino area di intervento**

A conclusione dei lavori, l'interessato deve ripristinare, sistemare, ripulire l'area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa. In caso di inadempienza sarà imposta una penale a discrezione del collaudatore.